

**Trib. Milano Sez. III, 17/05/2007****SOCIETA'**Amministratori  
in genere

Il merito delle scelte gestionali compiute dall'amministratore di società è di norma insuscettibile di sindacato giudiziale, salvo il caso di scelte manifestamente illegittime e arbitrarie prive della minima logicità di conduzione economica. È, tuttavia, da ritenersi ammissibile lo scrutinio del giudice allorquando si tratti di verificare l'eventuale omissione di quelle cautele, verifiche o informazioni normalmente richieste, tale da configurare la violazione dell'obbligo di adempiere con diligenza il mandato di amministratore ovvero la conduzione degli affari in conflitto di interessi. Ne consegue che l'amministratore può essere chiamato a rispondere dei danni prodotti alla società per aver posto in essere quelle condotte che avrebbero dovuto essere compiute con modalità e fini differenti, ma che l'amministratore ha invece perseguito in conflitto di interesse.

**FONTI**

Massima redazionale, 2008

---

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.